Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 3 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1597.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Concezione in Genova.

N. 1597. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della SS.ma Concezione in Genova, piazza Cappuccini n. 24.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1598.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Napoli.

N. 1598. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Napoli, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di immobili, del valore approssimativo di L. 160.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1599.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura della Congregazione delle Religiose della Purezza di Maria Santissima con sede in Roma.

N. 1599. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura (con sede in Roma, via Parioli n. 61) della Congregazione delle Religiose della Purezza di Maria Santissima, e la Casa di Procura anzidetta viene autorizzata ad acquistare immobili del complessivo valore di L. 950.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1936 - *Anno XIV.*

REGIO DECRETO 16 luglio 1936-XIV, n. 1600.
Dichiarazione formale dei fini di n. 12 Confraternite della provincia di Benevento.

N. 1600. R. decreto 16 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Benevento:

1. Confraternita del SS. Rosario in Apollosa.
2. Confraternita di S. Maria di Costantinopoli in Cerreto Sannita.
3. Confraternita del SS. Sacramento in Colle Sannita.
4. Confraternita della Natività e SS. Rosario in Colle Sannita.
5. Confraternita del SS. Rosario in Forchia.
6. Confraternita della SS. Vergine della Consolazione e del Cuore di Gesù in Carattano frazione di Gioia Sannitica.
7. Confraternita del SS. Rosario in Calvisi frazione del comune di Gioia Sannitica.
8. Arciconfraternita del Patrimonio Fiore o del Gonfalone in Guardia Sanframondi.
9. Confraternita di Maria SS.ma del Carmelo in Cirincello frazione del comune di Montesarchio.
10. Confraternita del SS.mo Sacramento e della Misericordia in San Giorgio D'Alife.
11. Confraternita di Maria SS.ma del Carmine in San Lorenzello.
12. Confraternita di S. Maria della Sanità in San Lorenzello.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1936 - *Anno XIV.*

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1371, concernente l'ordinamento monetario nell'Africa Orientale Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1936-XIV, all'ultimo comma dell'art. 3, in luogo di « diritti delle monete », deve leggersi « diritti dei portatori delle monete », come risulta dal testo originale.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423 per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO:

Casertano Raffaele, da Napoli, tenente di complemento nella 2ª divisione eritrea. — Addetto ad un comando di divisione eritrea, attraverso terreno battutissimo, assicurava i collegamenti coi reparti più avanzati. Partecipava dietro sue sollecitazioni, con un battaglione eritreo ad un contrattacco, comportandosi valorosamente e dando bello esempio di sprezzo del pericolo e di virtù militari. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Di Stano Luigi, da Nocera Inferiore (Salerno), capitano nel XIX battaglione eritreo. — In ripetuti cruenti contrattacchi guidava la sua compagnia contro numerosa massa nemica che respingeva dopo sanguinoso corpo a corpo. Lasciava la linea di fuoco solo in seguito a grave ferita. Esempio di coraggio e di indomito valore. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Venturini Antonio, da Ravenna, sottotenente di complemento nella 2ª brigata eritrea. — Ufficiale addetto al comando di una brigata eritrea, durante aspro e vittorioso combattimento si prodigava con slancio e sereno sprezzo del pericolo per assumere informazioni e recapitare ordini. Durante il contrattacco partecipava all'assalto delle posizioni nemiche lanciandosi alla testa di pochi porta ordini. Nel furioso corpo a corpo rimaneva ferito senza desistere dalla lotta fino a che, stremato di forze, non veniva trasportato al posto di medicazione. Esempio di attaccamento al dovere, di slancio e di salde virtù militari. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

MEDAGLIA DI BRONZO:

Anagni Mario, da Acuto (Frosinone), tenente medico nel 3° gruppo battaglioni eritrei. — Dirigente il servizio sanitario di un gruppo di battaglioni eritrei, inviato presso un battaglione fortemente provato, vi giungeva celeremente in un momento critico del combattimento, dopo aver attraversata una zona fortemente battuta. Con calma organizzava il servizio sanitario e lo sgombero dei feriti. Instancabile per tutta la durata del combattimento nell'adempimento del suo dovere. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Consolo Antonino, da Messina, capitano nel 3° gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di compagnia mitraglieri assolveva il compito affidatogli nonostante l'intenso fuoco nemico che causò gravi perdite al suo reparto. Caduto un suo collega in altro settore, assumeva il comando rimasto vacante, concorrendo con la sua lodevole iniziativa a ributtare i reiterati furiosi attacchi del nemico. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Cristini Luigi, da Cologno al Serio (Bergamo), sottotenente medico di complemento nel 7° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale medico di un battaglione eritreo, durante un aspro combattimento prodigava instancabilmente la sua opera per la cura dei feriti che numerosi convergevano al posto di medicazione. Saputo che un ufficiale — gravemente ferito — non poteva essere trasportato per mancanza di portaferiti, si recava personalmente a raccoglierlo nonostante l'infuriare della mischia, fugando, col lancio di bombe a mano, alcuni gruppi nemici. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Mollo Luigi, da Torino, tenente medico di complemento nel corpo armata eritreo. — Dava continuo e costante esempio di alte virtù civili, militari e di valore personale riuscendo in condizioni estremamente difficili e sotto il fuoco nemico a salvare numerose vite umane. Nobile esempio di medico e di soldato. — (Zeban Cherchetà-Monte Lata, 20-21 gennaio 1936-XIV - Addi Zubbahà, 28-29 gennaio 1936-XIV - Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV).

Ortu Giovanni Maria, da Bolotana (Nuoro), maresciallo ordinario nella 2ª brigata eritrea. — Durante un accanito combattimento durato 13 ore, inviato più volte di collegamento sino ai posti più battuti dal fuoco nemico, assolveva intelligentemente i suoi compiti, dimostrando fermo coraggio e sprezzo del pericolo. Al delinearsi di un nostro contrattacco si slanciava fra i primi sul nemico guidando e incitando con la parola e con l'esempio un nucleo di ascari rimasto privo del comandante. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Ruffilli Daniele, da Forlì, primo capitano nella 2ª brigata eritrea. — Capitano addetto ad un comando di brigata eritrea in aspra e vittoriosa battaglia si prodigava incessantemente per trasmettere ordini ai reparti impegnati e più volte, sotto il violento tiro avversario, si recava ove più intensa era la lotta per aver notizie esatte sulla situazione. Partecipava coi reparti al contrattacco, lanciandosi con essi al corpo a corpo e dando prova di sereno coraggio e di nobile esempio di virtù militari. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Zearo Mario, da Moggio Udinese (Udine), maresciallo capo nel 5° battaglione eritreo. — Durante un contrattacco contro numerose forze abissine, dimostrò doti di ardimento eccezionali. Dapprima si prodigò a portare volontariamente ordini dove più ferveva la mischia, quindi, sempre volontariamente assumeva il comando di un reparto rimasto senza ufficiale guidandolo con foga travolgente alla vittoria. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1936 - *Anno XIV*
Registro n. 16 *Colonie, foglio n.* 138. — GIROTTI.

(3671)

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423 per la concessione delle medaglie e delle croci di guerra al valor militare;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, col quale si stabilisce il soprassoldo annuo relativo alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;
Sentito il parere della Commissione militare unica per l'esame delle proposte di concessione di decorazioni al valor militare, istituita con R. decreto 30 marzo 1933-XI, n. 422;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE:

Bico Eugenio, da Cantiano (Pesaro), caporale maniscalco nel comando 3° gruppo battaglioni. — Maniscalco di un gruppo di battaglioni eritrei, volle partecipare con un battaglione al contrattacco. Si lanciava all'assalto tra i primi e concorreva alla cattura di alcune armi. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Garroni Zeno, da Roma, sottotenente di complemento nella XXI compagnia M. P. — Comandante di un plotone mitraglieri durante un aspro combattimento dava prova di perizia cambiando la postazione delle sue armi in relazione all'infuriare dell'attacco nemico. Dimostrava calma, coraggio ed alto senso del dovere. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Marincola Giuseppe, da Pizzo Calabro, maresciallo maggiore nella II brigata eritrea. — Sottufficiale addetto al comando di una brigata eritrea, durante violento combattimento si prodigava, nonostante l'intenso fuoco nemico, per recapitare ordini a reparti lanciati al contrattacco. Esempio di alto senso del dovere. — (Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV).

Sagramoso Ottorino, da Torino, sergente nel 3° gruppo battaglioni eritrei. — Volontario in A. O., dimostrava in ogni occasione spirito altissimo ed elevato senso del dovere. Pur non avendo comando di reparto, in un aspro combattimento, durato un'intera giornata, instancabilmente ed efficacemente contribuiva col fuoco e con l'esempio a respingere ripetuti attacchi nemici. Nel susseguente vittorioso contrattacco, si slanciava fra i primi, dando prova di entusiasmo e di sereno sprezzo del pericolo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 16 Colonie, foglio n. 139. — GIROTTI.

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1936-XIV.
Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Norvegia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;
Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935 concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie e provenienti dalla Norvegia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone norvegesi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Norges Bank, e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce, originaria e proveniente dalla Norvegia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Norvegia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Norvegia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo

in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Norvegia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le spese e commissioni dovute dagli importatori dei due Paesi ai loro reciproci rappresentanti in dipendenza di scambi commerciali, fra detti due Paesi, dovranno essere assoggettate alle regole di cui all'art. 1. Alle regole succitate saranno del pari assoggettati i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza norvegese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Norvegia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale.

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Norvegia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 5 luglio 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali effettuati dal 10 luglio 1935 al 14 luglio 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Norvegia, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in corone norvegesi per conto del Tesoro dello Stato, al cambio della corona norvegese (chèque) della Borsa di Roma al 31 luglio 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Norvegia, importate a tutto il 9 luglio 1935. Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936 per le dette importazioni, effettuate a tutto il 9 luglio 1935 valgono, agli effetti del cambio, le disposizioni dell'art. 1, ultimo comma.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 25 agosto 1936-XIV.

Roma, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3603)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV.
Disposizioni concernenti il pagamento delle merci importate originarie e provenienti dalla Grecia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON I
MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale in data 20 novembre 1935 concernente il pagamento di merci importate originarie o provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, sue Colonie e Possedimenti;

Visto l'accordo per regolare gli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia stipulato in Roma mediante scambio di note, il 12 agosto 1936;

Decreta:

Articolo unico. — A datare dal 12 agosto 1936 le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 20 novembre 1935 non si rendono applicabili nei confronti delle merci originarie e provenienti dalla Grecia.

Roma, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3604)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione all'« Azienda Minerali Metallici Italiani » a procedere alla utilizzazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I., oltre ai compiti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge suddetto, anche quello di procedere alla utilizzazione dei minerali metallici;

Decreta:

Articolo unico. — Oltre ai compiti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, all'Azienda Minerali Metallici Italiani - A.M.M.I. è affidato il compito di procedere alla utilizzazione dei minerali metallici.

L'Azienda è pertanto autorizzata ad installare ed esercitare impianti metallurgici o a rilevare imprese od assumere partecipazioni in imprese che abbiano per oggetto l'utilizzazione dei minerali metallici.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

(3605)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1936-XIV.
Modificazioni al decreto Ministeriale 13 agosto 1936 concernente norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1936 concernente le norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia;

Visto il testo definitivo del Modus-vivendi stipulato in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936, mediante il quale viene stabilito che il corso del cambio fra il franco francese e la lira italiana sarà fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Office de Compensation e non con la Banque Nationale Française du commerce extérieur;

Decreta:

Articolo unico. — Il secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 13 agosto 1936 resta modificato come segue: « La conversione in lire italiane si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Office de Compensation; la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento ».

Roma, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(3602)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Determinazione della superficie destinata alla coltivazione del tabacco per la campagna 1937.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato col R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268;

Visto l'art. 82 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1571;

Determina:

La superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato per la campagna 1936 rimane confermata anche per la campagna 1937, ad eccezione delle sottoindicate varietà di tabacco per le quali la superficie autorizzata nella campagna 1936 viene ridotta come appresso:

varietà « Spagnuolo »: riduzione del 10 %;
» « Spadone » e « Brasile Selvaggio »: riduzione del 20 %;
» « Cattaro »: riduzione del 25 %;
» « Erbasanta »: riduzione del 50 %.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

(3584) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV.
Revoca di restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, con cui il divieto di caccia disposto con i decreti Ministeriali 8 luglio e 23 agosto 1935, nella zona del Monte Salviano in provincia di Aquila (comune di Avezzano) è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aquila ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia disposto con i decreti Ministeriali 8 luglio e 23 agosto 1935, nella zona del Monte Salviano in provincia di Aquila (comune di Avezzano), e prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37 con decreto Ministeriale 28 luglio 1936, è revocato.

La Commissione venatoria provinciale di Aquila provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV

(3585) *Il Ministro*: ROSSONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° settembre 1936-XIV - N. 176.

S. U. A. (Dollaro)	12,705	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	63,92	Polonia (Zloty)	239,50
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414 —	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,57	Rendita 3,50 % (1906)	75,475
Austria (Shilling)	2,3895	Id. 3,50 % (1902)	71,525
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo	52,25
Canadà (Dollaro)	12,705	Prest. redim 3,50 % - 1934.	75,85
Cecoslovacchia (Corona)	52,60	Obbl Venezie 3,50 %	88,05
Danimarca (Corona)	2,8575	Buoni nov 5 % Scad. 1940	100,075
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id id. 5 % Id. 1941	100,10
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id 4 % - Id. 15-2-43	90,125
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id 15-12-43	90,125
Norvegia (Corona)	3,1675	Id id. 5 % Id 1944	95,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Fimmanò Saverio fu Antonio da Feroletto della Chiesa (Reggio Calabria) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

(3591) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2479 — Data: 29 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria Provinciale di Roma — Intestazione: Tari Florindo — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 Littorio — Capitale L. 300 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV

(3592) *Il direttore generale*: POTENZA.

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12 dal 16 al 30 giugno 1936 - Anno XIV

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Montallegro	E	—	1
Alessandria	Quattordio	B	—	1
Arezzo	Bucine	B	—	1
Belluno	Trichiana	B	—	1
Benevento	S. Lorenzello	B	—	1
Cagliari	Samatzai	E	1	1
Campobasso	Capriati al Volturno	B	1	—
Id.	Trivento	B	—	1
Catania	Aci Sant'Antonio	B	—	1
Catanzaro	Crotone	B	—	1
Id.	Magisano	B	—	1
Cosenza	Rossano	B	—	1
Foggia	Rignano Garganico	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Napoli	Cicciano	B	—	1
Parma	Terenzo	B	—	1
Piacenza	Castel S. Giovanni	B	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B	—	1
Treviso	Oderzo	S	1	—
Id.	Treviso	B	—	1
Vicenza	Valrovina	B	—	2
Zara	Zara	B	—	1
			3	21
Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Bolzano	Selva	B	—	1
Brescia	Sale Marasino	B	—	1
Cosenza	Fagnano Castello	B	—	1
Fiume	Castelnuovo	B	—	1
Macerata	Castelraimondo	B	—	1
			—	6
Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Avolasca	B	1	—
Id.	Predosa	B	1	—
Id.	Sardigliano	B	10	—
Aosta	Chatillon	B	2	—
Id.	Locana	B	8	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	BO	1	—
Id	Id.	B Cap	1	—
Id.	Id.	BOC	2	—
Id.	Mongione	B	2	2
Id.	Rhemes	B	—	14
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Verres	B	2	—
Id.	Villanova Baltea	B	1	—
Id.	Vische	B	2	4
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abruzzi	BO	—	7
Id.	Campotosto	B	—	2
Id.	Capestrano	B	—	1
Id.	Capizignano	B	—	16
Id.	Cappadocia	O	—	2
Id.	Carsoli	OB	—	4
Id.	Cerchio	B	—	1
Id.	Cocullo	B	—	1
Id.	Montereale	B	2	5
Id.	Ovindoli	O	—	1
Id.	Pizzoli	BO	—	2
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Scoppito	OB	—	1
Id.	Tagliacozzo	O	—	1
Arezzo	Castel S. Nicolò	B	4	—
Id.	Montevarchi	B	—	1
Id.	Poppi	B	4	—
Id.	Terranova Bracciol.	B	1	—
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	B	—	1
Id.	Id.	O	—	4
Avellino	Avellino	B	—	1
Bari	Minervino Murge	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Benevento	Melizzano	B	—	1
Id.	Frasso Telesino	B	—	2
Id.	S. Gregorio d'Alife	B	—	1
Bergamo	Clusone	B	—	1
Bologna	Bologna	B	6	—
Id.	S. Lazzaro di Savena	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro	B	8	5
Id.	Budrio	B	8	5
Id.	Castelmaggiore	B	1	—
Id.	Borgo Panigale	B	1	3
Id.	Medicina	B	1	5
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Porretta Terme	B	—	2
Id.	Crevalcore	B	—	1
Segue: *Afta epizootica.*				
Bologna	Castel Guelfo di Bol.	B	—	1
Bolzano	Lana	B	2	1
Id.	Nalles	B	—	1
Id.	Naturno	B	1	—
Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Silandro	B	3	2
Brescia	Adro	B	1	—
Id.	Quinzano	B	1	—
Id.	Vestone	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	B	1	—
Como	Anzano del Parco	B	3	—
Id.	Cirimido	B	—	3
Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	S. Maria di Rovagn.	B	—	1
Cremona	Castelverde	B	—	1
Id.	Palvareto	B	—	2
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Cuneo	Fossano	BS	—	1
Id.	Tenda	B Cap	1	1
Enna	Pietraperzia	O	—	1
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	—	1
Id.	Cerreto Guidi	B	1	3
Id.	Fucecchio	B	—	4
Id.	Londa	B	2	1
Id.	Pontassieve	B	1	—
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Rufina	B	1	—
Id.	Vaglia	B	1	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	1	—
Forlì	Cesena	B	1	—
Id.	Coriano	B	—	1
Id.	Forlì	B	3	5
Id.	Forlimpopoli	B	1	—
Id.	Misano	B	—	2
Id.	Morciano	B	2	—
Id.	Riccione	B	—	1
Frosinone	Anagni	B	3	—
Id.	Boville Ernica	B	—	1
Id.	Ferentino	B	9	1
Id.	Veroli	B	—	7
Genova	Genova	B	2	—
Id.	Rondanina	B	1	—
Grosseto	Grosseto	BS	9	1
Livorno	Livorno	B	—	3
Macerata	Montecavallo	O	—	1
Id.	Ussita	O	—	1
Id.	Visso	O	—	1
Mantova	Volta Mantovana	O	4	—
Massa e Carrara	Fivizzano	O	—	2
Milano	Abbiategrasso	O	—	1
Id.	Corpiano	B	—	1
Id.	Cassinetta di Lugag.	B	—	1
Id.	Mezzago	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Modena	Castelfranco Emilia	B	—	1
Id.	Fanano	BO	—	15
Id.	Pavullo nel Frignano	B	—	1
Napoli	Agerola	B	4	—
Id.	Albanova	B	—	10
Id.	Camposano	B	—	2
Id.	Cancello di Arnone	B	—	7
Id.	Cicciano	B	—	8
Id.	Roccarainola	B	2	—
Id.	Santa Maria la Fossa	B	—	15
Novara	Cerano	B	—	1
Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Parma	B	1	—
Id.	S. Pancrazio Parm.	B	1	1
Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	1	—
Id.	Zibello	B	1	—
Pavia	Albonese	B	1	1
Id.	Borgo San Siro	B	2	1
Id.	Breme	B	3	1
Id.	Cassolnovo	B	3	2
Id.	Castel d'Agogna	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	2	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	—	1
Id.	Garlasco	B	8	—
Id.	Gravellona	B	—	2
Id.	Gropello Cairoli	B	1	—
Id.	Mortara	B	12	3
Id.	Ottobiano	B	—	2
Id.	Pieve del Cairo	B	2	2
Segue: *Afta epizootica.*				
Pavia	Torre Beretti e Cast.	B	—	1
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Id.	Vigevano	B	—	2
Id.	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Pistoia	Buggiano	B	—	1
Id.	Larciano	B	—	1
Id.	Monsummano	B	1	—
Ragusa	Giarratana	BO	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Id.	Monterosso Almo	B	2	—
Ravenna	Cervia	O	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	—	1
Id.	Ravenna	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Reggio nell'Emil.	Ligonchio	BO	1	—
Id.	Collagna	BO	1	—
Roma	Roma	B	16	27
Id.	Id.	O	3	7
Salerno	Laviano	B	—	1
Siracusa	Buscemi	B	2	—
Id.	Noto	B	2	—
Teramo	Montorio al Vomano	B	—	1
Id.	Atri	B	—	1
Torino	Caselle Torinese	B	9	—
Id.	Ceres	B	1	—
Id.	Ciriè	B	2	—
Id.	Mezzenile	B	1	—
Id.	S. Morizio Canavese	B	3	—
Id.	Viù	B	—	6
Trento	Fondo	B	—	2
Id.	Ossana	OC	—	1
Varese	Caronno Ghiringhell.	B	—	1
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Sesto Calende	B	—	—
			322	284
Malrossino dei suini.				
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Ascoli Piceno	Monsampaolo	S	—	1
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	2	—
Bari	Gioia del Colle	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Fiè	S	—	2
Id.	Scena	S	—	1
Id.	Tirolo	S	—	1
Brescia	Bonezzo	S	—	1
Id.	Travagliato	S	—	1
Id.	Mazzano	S	—	1
Campobasso	Castel San Vincenzo	S	—	1
Id.	Cercemaggiore	S	—	1
Chieti	Montazzoli	S	1	1
Id.	Chieti	S	—	1
Como	Como	S	—	1
Cosenza	Mendicino	S	1	—
Id.	Montalto Uffugo	S	1	—
Id.	Rose	S	—	1
Fiume	Castelnuovo	S	—	1
Id.	Laurana	S	—	8
Id.	Matteria	S	—	1
Foggia	Lucera	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	5
Id.	S. Vito di Vipacco	S	1	—
Id.	Vipacco	S	2	—
Macerata	Pioraco	S	—	1
Mantova	Borgoforte	S	—	1
Id.	Mariana Mantovana	S	—	1
Padova	Este	S	2	—
Id.	Lozzo Atesino	S	1	—
Id.	S. Pietro in Gu	S	—	1
Pesaro Urbino	Monteporzio	S	1	—
Pola	Cherzo	S	—	2
Id.	Dignano	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	1
Id.	Pisino	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	1	—
Rovigo	Trecenta	S	—	1
Teramo	Castelli	S	—	2
Id.	Cermignano	S	—	1
Id.	Isola Gr. Sasso d'It.	S	—	1
Id	Mosciano Sant'Ang.	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Id	Tossicia	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Mal rossino dei suini.*				
Trento	Predazzo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	2
Trieste	Postumia	S	—	4
Id.	S. Canziano d'Isonzo	S	2	—
Id.	S. Pier d'Isonzo	S	1	—
Id.	Turiaco	S	1	—
Udine	Ampezzo	S	—	1
Id.	Aquileia	S	—	1
Id.	Forgaria	S	—	1
Id.	Pavia di Udine	S	—	1
Verona	Bovolone	S	—	1
Vicenza	Montecchio Maggiore	S	—	1
			20	65
Peste e setticimia dei suini.				
Alessandria	Rosignano Monferr.	S	—	1
Id.	Vignale Monferrato	S	1	—
Ancona	Numana	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	2	—
Id.	Monte S. Savino	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	—	2
Belluno	Longarone	S	—	1
Brescia	Carpenedolo	S	—	1
Id.	Brescia	S	—	1
Cagliari	San Lussurgiu	S	1	1
Campobasso	S. Elia a Pianisi	S	1	—
Catanzaro	Cacuri	S	—	7
Cuneo	Fossano	S	—	1
Forlì	Cesenatico	S	—	1
Frosinone	Vallemaio	S	—	3
Genova	Genova	S	1	—
Id.	Serra Riccò	S	1	—
Mantova	Borgoforte	S	1	—
Id.	Ceresara	S	1	1
Id.	Gonzaga	S	2	—
Id.	Redondesco	S	—	1
Id.	Suzzara	S	—	2
Massa e Carrara	Liccione	S	—	1
Padova	Este	S	1	—
Parma	Fidenza	S	1	—
Pescara	Loreto Aprutino	S	2	—
Pola	Pisino	S	—	2
Reggio nell'Emil.	San Polo	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Sassari	Villanova	S	—	2
Id.	Buddusò	S	—	3
Id.	Thiesi	S	—	2
Siena	Chiusi	S	—	8
Id.	Montepulciano	S	30	9
Id.	Torrita	S	—	2
Trapani	Trapani	S	—	1
Treviso	S. Pietro di Feletto	S	1	—
Id.	Susegana	S	1	—
Trieste	Trieste	S	2	1
Udine	Zoppola	S	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	1	—
Id.	Corchiano	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			54	58
Morva.				
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Genova	Genova	E	—	1
			—	2
Farcino criptococcico.				
Agrigento	Racalmuto	E	6	—
Id.	Raffadali	E	1	—
Avellino	Grottaminarda	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Catania	Caltagirone	E	—	1
Id.	Piedimonte	E	—	1
Imperia	Ventimiglia	E	1	—
Messina	Messina	E	7	8
Napoli	Albanova	E	5	—
Id.	Atella di Napoli	E	1	—
Id.	Aversa	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Frignano	E	5	—
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Napoli	E	35	—
Id.	S. Sebastiano	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Trentola	E	4	—
Id.	Villa Literno	E	3	—
Id.	Villa Volturno	E	1	—
Palermo	Altavilla	E	2	—
Id.	Altofonte	E	1	—
Id.	Bagheria	E	13	2
Id.	Belmonte	E	—	4
Id.	Casteldaccia	E	—	4
Id.	Contessa Entellina	E	1	—
Id.	Ficarazzi	E	1	—
Salerno	Albonella	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Campagna	E	—	1
Id.	Eboli	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Olevano sul Tusciano	E	—	1
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Salvitello	E	1	—
Id.	Sarno	E	—	1
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Sicignano degli Alb.	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	4	—
Id.	Calatafimi	E	4	—
Id.	Partanna	E	2	—
			116	19
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Can	—	3
Chieti	Atessa	Can	1	—
Imperia	Ventimiglia	Can	2	—
Macerata	Macerata	Can	—	1
Id.	Montelupone	Can	—	1
Messina	San Fratello	Can	—	1
Napoli	Acerra	Can	—	1
Id.	Maddaloni	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	10
Id.	Torre Annunziata	Can	—	2
			3	20
Rogna.				
Ancona	Fabriano	O	1	2
Aquila degli Abr.	Aquila	O	1	1
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Castel del Monte	O	—	1
Id.	Cappadocia	O	2	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Campobasso	Baranella	E	4	—
Id.	Campobasso	E	4	—
Id.	Ciorlano	E	25	—
Id.	Colletorto	E	4	—
Id.	Guglionesi	E	2	—
Id.	Montenero Valchiocc.	E	1	—
Id.	S. Pietro Avellano	E	16	—
Id.	Vastogirardi	E	1	—
Foggia	Cerignola	O	—	1
Frosinone	Anagni	O	—	2
Id.	Acquafondata	O	4	—
Littoria	Cori	O	1	—
Macerata	Serravalle del Chien.	O	1	—
Pesaro e Urbino	Casteldelci	O	4	—
Roma	Roma	O	6	—
Salerno	Sicignano degli Abr.	O	4	—
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
			86	7
Agalassia contagiosa delle pecore.				
Agrigento	Licata	O	1	—
Id.	Naro	O	1	—
Id.	Raffadali	O	1	—
Aquila	Campo di Giove	O	—	1
Bari	Minervino Murge	O	1	—
			4	1
Aborto epizootico.				
Alessandria	Voltaggio	O	—	1
Ancona	Sassoferrato	B	—	2
Ascoli Piceno	Fermo	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Bologna	Galliera	B	5	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Bazzano	B	8	—
Id.	Malalbergo	B	8	—
Id.	Zola Predosa	B	8	—
Id.	Castelmaggiore	B	2	—
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Crevalcore	B	1	—
Bolzano	S. Leonardo in Pass.	B	—	1
Cremona	Malagnino	B	—	1
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	—	1
Cuneo	Paesana	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	9	—
Id.	Ferrara	B	1	1
Forlì	Forlimpopoli	B	3	—
Gorizia	Vipacco	B	1	—
Imperia	Diano Marina	B	1	—
Livorno	Rosignano Marittimo	B	—	3
Massa Carrara	Massa	O	3	—
Novara	Calasca Castiglione	B	2	2
Id.	Cannobio	B	5	—
Id.	Macugnaga	B	—	1
Id.	Vanzone	B	1	—
Padova	Piacenza d'Adige	B	—	1
Id.	Teolo	B	1	1
Padova	Torreglia	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	1	—
Reggio nell'Emil.	Campegine	B	—	1
Roma	Roma	B	4	—
Rovigo	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Porto Viro	B	1	—
Teramo	Fano Adriana	Cap	11	—
Udine	Caneva	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Crisolera	B	1	—
Id.	S. Michele al Tagl.	B	1	—
Verona	Bovolone	B	—	1
			76	23
Tubercolosi.				
Bari	Terlizzi	B	2	—
Imperia	San Remo	B	1	—
Lucca	Lucca	B	—	1
Id.	Viareggio	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	B	—	1
Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	10
Pisa	Vecchiano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	2
Vicenza	Altavilla Vicentina	B	—	1
			3	18
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Verona	Verona	E	—	1
Difterite aviaria.				
Trapani	Trapani	P	—	1
Collera dei polli.				
Padova	Saccolongo	P	—	1
Treviso	Vedelugo	P	2	—
Id.	Codignano	P	—	1
Id.	Loria	P	1	—
Id.	Riese	P	1	—
Trieste	Ronchi dei Legionari	P	—	1
Id.	Sesana	P	—	1
			4	4
Barbone bufalino.				
Salerno	Battipaglia	Buf	1	1
Id.	Eboli	B	2	2
			3	3

RIEPILOGO

dal 16 giugno al 30 detto 1936-XIV - N. 12.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico . . .	19	22	24
2	Carbonchio sintomatico . .	6	6	6
3	Afta epizootica	45	67	606
4	Malrossino dei suini . . .	25	61	85
5	Peste e setticemia dei suini	27	44	112
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico . . .	10	42	135
8	Rabbia	6	10	23
9	Rogna	11	25	93
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre . . .	3	5	5
11	Aborto epizootico	23	43	99
12	Tubercolosi	8	10	21
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza del cavallo . . .	1	1	1
15	Difterite aviaria	1	1	1
16	Colera dei polli	3	7	8
17	Barbone bufalino	1	2	6

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. Suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina. I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(3383)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Revoca dei concorsi a posti di capo reparto medico nell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 64; il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 63; il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 61; il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 58; il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 59; il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 62, e il decreto Ministeriale 31 gennaio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1936-XIV, registro 15 Colonie, foglio 60, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti rispettivamente di Capo reparto radiologico, neuropsichiatrico, medicina, otorinolaringoiatrico, malattie infettive, tisiatrico e dermoceltico dell'Ospedale coloniale principale di Tripoli;

Ritenuto che è opportuno soprassedere all'espletamento dei concorsi predetti fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento per la riorganizzazione dell'Ospedale sopra indicato;

Decreta:

Sono revocati i sette decreti Ministeriali del 31 gennaio 1936-XIV indicati nelle premesse, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti rispettivamente di Capo reparto radiologico, neuropsichiatrico, medicina, otorinolaringoiatrico, malattie infettive, tisiatrico e dermoceltico dell'Ospedale coloniale principale di Tripoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(3581)

MINISTERO DELLE COLONIE

Revoca dei concorsi a posti di direttore, primario medico e primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1935-XIV, registro 14 Colonie, foglio 236, il decreto Ministeriale 30 ottobre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1935-XIV, registro 14 Colonie, foglio 235, e il decreto Ministeriale 30 ottobre 1935-XIV, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1935-XIV, registro 14 Colonie, foglio 237, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti rispettivamente di direttore, primario medico e primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi;

Ritenuto che è opportuno soprassedere all'espletamento dei concorsi predetti fino a quando non sarà emanato il nuovo ordinamento preparato per la riorganizzazione dell'Ospedale sopra indicato;

Decreta:

Sono revocati i tre concorsi interministeriali del 30 ottobre 1935-XIV indicati nelle premesse, con i quali sono stati banditi i concorsi per titoli ai posti rispettivamente di direttore, primario medico e primario oculista dell'Ospedale coloniale principale di Bengasi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(3580)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1936-XIV, n. 3195, col quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico-chirurgo condotto per la provincia di Vicenza, bandito nel 1935;

Vista la dichiarazione di pari data e numero dei vincitori del concorso stesso;

Visto che il dott. Aldo Filzi, vincitore del posto di medico condotto del 1° reparto di Recoaro, ha comunicato di non accettare il posto, interpellati e invitati i prossimi medici nella graduatoria, che avevano chiesto con preferenza il posto di Recoaro e precisamente i dottori Bendazzoli Egidio e Costalunga Antonio hanno pure risposto di non accettare la condotta del 1° reparto di Recoaro-Terme;

Dichiara il dott. Garbin Gio. Batta vincitore del concorso al posto di medico chirurgo condotto del primo reparto medico di Recoaro-Terme.

Vicenza, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3597)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 8798 Div. San., in data 8 aprile 1936-XIV, con cui si fa luogo alla dichiarazione dei vincitori del concorso ad otto posti di medico condotto in provincia di Littoria;

Vista la lettera n. 8383 del 19 agosto 1936-XIV, con cui il podestà di Sabaudia comunica che il sig. dott. Castellucci nominato medico condotto di quel Comune ha rassegnato in pari data le dimissioni;

Visto il proprio decreto n. 8797 Div. San., in data 8 aprile 1936-XIV, con cui si fa luogo all'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per medico condotto in provincia di Littoria;

Viste le domande degli interessati, nonchè l'accettazione del dott. Giuseppe Manno, allegata in atti;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Manno, medico condotto di Roccasecca dei Volsci, è nominato medico condotto di Sabaudia.

Il podestà di Sabaudia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Littoria, addì 24 agosto 1936 - Anno XIV

Il prefetto: GIACONE.

(3598)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i propri decreti n. 48755 e 48756 del 16 maggio 1936, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, bandito con avviso del 30 maggio 1935, e si faceva luogo alla assegnazione delle sedi;

Considerato che avendo il dott. Raganti Giuseppe, designato per la condotta di Sinnai, frazione di Maracalagonis, dichiarato di non accettare, occorre provvedere alla assegnazione di detta sede;

Considerato che il dott. Asuni Maggiorino, che segue il dott. Raganti nella graduatoria degli idonei, e che ha chiesto a preferenza la sede di Maracalagonis, interpellato, ha dichiarato di accettare.

Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto n. 48756 del 16 maggio 1936 è modificato come segue:

(*Omissis*).

Dott. Maggiorino Asuni - Sinnai (frazione Maracalagonis).

(*Omissis*).

Cagliari, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3600)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.